



949 15 OTT. 2004 9

Oggetto : "Criteri per l'adozione di un regolamento interno del Comitato Regionale per il Territorio".
Modifiche ed integrazioni.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

Vista la legge 346/71;

Vista la legge regionale n.38/99 recante Norme sul Governo del Territorio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1409 del 28 settembre 2001;

RILEVATO:

che con legge regionale 2 dicembre 1999, n. 38 è stato istituito il "Comitato Regionale per il Territorio" quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica;

che ai sensi dell'articolo 16 della citata legge regionale il suddetto organo consultivo è competente ad esprimere parere su :

- a) il PTPR ed i Piani regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;
- b) i Piani Territoriali Paesistici;
- c) i Piani Territoriali Provinciali Generali ed i Piani ^{settoriali} settoriali provinciali contenenti disposizioni di rilevanza territoriale ;
- d) i Piani delle Aree e dei nuclei di Sviluppo Industriale;
- e) i Piani delle aree naturali protette;
- f) le schede di cui all'articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta Regionale;
- g) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali

che la norma transitoria di cui all'articolo 67 della medesima legge regionale dispone che il Comitato Regionale per il Territorio esercita le funzioni della prima Sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'Urbanistica e l'Assetto del Territorio, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, relativamente ai Piani ed agli strumenti urbanistici adottati dai Comuni entro la data di pubblicazione del primo P.T.P.G.



949 15 OTT. 2004

che a norma del richiamato art. 16, comma 5, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente, da esprimere entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, deve indicare i criteri per l'adozione del regolamento interno, da parte del Comitato Regionale per il Territorio, con il quale devono essere definiti:

- a) le modalità di funzionamento del Comitato;
- b) i casi di decadenza dei membri e quelli in cui essi sono obbligati ad astenersi dalle riunioni;
- c) le procedure per l'esame degli affari sottoposti al Comitato e per l'emissione dei relativi pareri;
- d) la formazione delle commissioni relatrici, in modo da garantire la partecipazione di esterni, con solo voto consultivo, qualora i particolari argomenti all'ordine del giorno lo richiedano

Viste le deliberazioni del Comitato Regionale per il Territorio assunte nella seduta n. 48 del giorno 8 gennaio 2004;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dei Criteri per l'adozione del Regolamento interno del Comitato Regionale per il Territorio" di cui alla citata deliberazione n. 1409 del 28 settembre 2001;

Sentita la competente Commissione consiliare; NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2004;


Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

di ridefinire, come segue, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, i criteri da porre a base della riformulazione e riadozione, da parte del Comitato Regionale per il territorio, del proprio regolamento interno, recante la modalità di espletamento della funzione consultiva di competenza.

A) Finalità del Regolamento

- 1) Elevare il grado di consulenza tecnica in materia di pianificazione per la gestione urbanistica del territorio della Regione Lazio inteso nei suoi aspetti generali e settoriali.
- 2) Favorire il dialogo ed il confronto tra le strutture regionali competenti in materia, al fine di consentire un coordinamento stabile ed operativo in seno al Comitato.
- 3) Qualificare, anche attraverso l'accelerazione dei processi amministrativi, l'attività della Regione per quanto attiene alla produzione di strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed urbanistica.
- 4) Assicurare la massima regolarità, attraverso la trasparenza dei processi amministrativi posti in essere dal Comitato.



B) Modalità di funzionamento del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la Direzione Regionale "Territorio ed Urbanistica" dove si riunisce di norma ogni 14 giorni, su convocazione del Presidente e del Segretario. La convocazione va comunicata otto giorni prima della Seduta, ridotti a quattro giorni in caso d'urgenza.
2. Il Presidente procede alla predisposizione dell'ordine del giorno, salvo deroghe per urgenze segnalate dall'Amministrazione regionale.
3. L'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine cronologico di acquisizione degli atti alla Segreteria del Comitato.
4. Il Presidente, durante la Seduta, è assistito dal Segretario del Comitato che provvede all'accertamento del numero legale stabilito per la validità delle riunioni.
5. La sostituzione del Presidente e del Segretario sarà disciplinata in sede di stesura del regolamento interno.
6. La validità della Seduta è garantita a termine di legge, con la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.

C) Decadenza dei Membri del Comitato e divieto di partecipazione alle adunanze.

1. La decadenza dei Membri del Comitato, nei casi d'assenza ingiustificata, sarà disciplinata dal regolamento interno e comunque sarà decretata dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Sono esclusi dal voto del Comitato quei componenti, fino al 4° grado di parentela, che abbiano avuto parte, anche per interposta persona, ad attività professionali attinenti alla trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, con esclusione degli incarichi di collaudo.
3. L'esclusione non si applica ai provvedimenti di carattere generale.

D) Procedure per l'esame degli argomenti sottoposti al Comitato e per l'emissione dei relativi Pareri.

La regolamentazione del Comitato Regionale per il Territorio deve tenere conto dei seguenti elementi:

1. Eventuali comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione dei verbali relativi alle sedute precedenti
3. L'Ordine del Giorno deve indicare gli argomenti in ordine cronologico
4. La completa registrazione della discussione su ciascun argomento, dalla quale possa rilevarsi anche il nominativo dei singoli Membri intervenuti.
5. La redazione del Verbale della seduta dal quale deve risultare :

- Il luogo e la data di della seduta;
- Il nome del Presidente e dei Membri presenti;



949 15 OTT. 2004

- Gli argomenti trattati e la sintesi dei singoli interventi, dedotti dalla registrazione effettuata;
- L'esito della votazione, con l'indicazione degli eventuali emendamenti proposti, con il Parere e le eventuali dichiarazioni di voto dei Membri, che ne abbiano fatto richiesta.

Il Verbale, al quale deve essere allegata la trascrizione integrale della registrazione della seduta, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dal Comitato nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

Per casi specifici e di particolare urgenza si rimanda alla stesura del regolamento interno.

6. La Relazione istruttoria con relativa Proposta di Parere, sottoscritta dal funzionario Responsabile del Procedimento, debbono essere allegati agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
7. I Pareri, obbligatori ma non vincolanti, espressi dal Comitato devono essere recepiti dalla Segreteria la quale si avvale dell'ausilio del Responsabile del Procedimento entro 15 giorni e sottoposti a ratifica dell'assemblea nella prima adunanza utile.

E) Relazione istruttoria e commissione relatrice

La Relazione Istruttoria con la relativa Proposta di Parere, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, viene trasmessa dal dirigente dell'Area alla Segreteria del Comitato deve essere allegata agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Nel corso della seduta, e prima della discussione, il Funzionario Responsabile del Procedimento espone la Relazione Istruttoria con la relativa Proposta di Parere.

Qualora i particolari argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, il Presidente nomina per la trattazione di ciascuno di essi una commissione relatrice in modo da garantire la partecipazione di esterni al Comitato con solo voto consultivo.

F) Trattamento Economico

- a. Definire a favore di ciascun membro del Comitato Regionale per il Territorio ai sensi dell' articolo 387 del "Regolamento d'organizzazione degli Uffici e servizi della Giunta Regionale" del 6 settembre 2002, n. 1 ed in riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale del 7 Marzo 2003 n. 174, un compenso forfetario ed onnicomprensivo annuo di € 15.000,00 (quindicimila).

La presente Deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, punto 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

